

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 765}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Legge quadro sul turismo

Presentata il 13 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'alta dinamicità del mondo contemporaneo, la ciclicità dell'economia e l'attuale fase socio-economica così caratterizzata dal cambiamento e dalla perdita di certezze e di riferimenti, pone non pochi problemi ed interrogativi a chi oggi più che mai si trova a dover rischiare i propri capitali in iniziative imprenditoriali.

Anche il settore turistico-alberghiero sta attraversando nel nostro Paese un momento di importante transizione, da un modello fortemente caratterizzato dall'attenzione dell'offerta, ad un modello dove l'analisi e la segmentazione della domanda diventano elemento fondamentale, sia per la buona riuscita di nuove iniziative, sia per la tenuta di quelle più consolidate e affermate sul mercato.

Da tempo il fenomeno di mutamento della domanda ha assunto caratteri più marcati e la clientela risulta più attenta alla qualità del servizio, alle problematiche

legate all'inquinamento, all'integrazione con l'ambiente sociale e territoriale nel quale si colloca l'iniziativa turistica.

La clientela abituale è stata sostituita via via da turisti che si fermano per periodi molto più brevi, che hanno interessi molto più mirati, che hanno a disposizione una serie di proposte analoghe e, a volte, più affascinanti perché la concorrenza del mercato a livello internazionale diventa sempre più agguerrita e competitiva.

In questo contesto diventa di vitale importanza riqualificare l'offerta turistica globale migliorando i servizi e promuovendo adeguatamente il prodotto e l'immagine turistica del nostro Paese.

La presente proposta di legge intende aggiornare e sostituire la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, che, comunque ha rappresentato un importante riferimento per il settore e, inoltre, mira ad assicurare risorse adeguate ad un armonico ed equi-

librato sviluppo di questo importante segmento economico nazionale.

Viene finalmente introdotto il concetto di integrazione della risorsa turismo con altre risorse strategiche del nostro Paese, fin qui non sufficientemente considerate quali, ad esempio, l'agricoltura, i beni culturali, storici, architettonici, l'ambiente e il territorio. Questo importante aspetto innovativo dell'impostazione sociale ed economica può senz'altro produrre un nuovo modello, che può trovare un'utile applicazione nel Mezzogiorno, dove i tentativi di introdurre attività economiche di tipo « pesante », come la siderurgia e affini è clamorosamente fallito.

L'articolo 1 delinea le finalità della proposta di legge. Viene in particolare messo in evidenza il carattere strategico del turismo per l'economia nazionale e l'integrazione sociale ed economica.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale del turismo come organo tecnico-scientifico che opera a livello centrale.

L'articolo 3 disciplina le aziende di promozione turistica (APT).

L'articolo 4 definisce le imprese turistiche, mentre all'articolo 5 si elencano i tipi di imprese che si considerano di interesse turistico.

L'articolo 6 definisce lo *status* delle agenzie di viaggio e all'articolo 7 si stabili-

scono i criteri ed i requisiti delle diverse professionalità del settore.

Altro elemento qualificante della proposta di legge è inserito nell'articolo 8 che prevede l'istituzione di una carta dei servizi del turista che consideri il turista come utente e consumatore di un prodotto che fino ad oggi non ha sempre avuto una qualificazione adeguata.

All'articolo 9 sono previste alcune disposizioni di carattere urbanistico che possono permettere la riqualificazione delle strutture turistiche cercando di semplificare la normativa urbanistica oggi molto farraginoso, senza per questo sconfinare nella speculazione edilizia e nel rispetto dei vincoli di tipo ambientale e paesaggistico. L'articolo 10 introduce un vincolo di destinazione d'uso per le strutture ricettive già previsto dalla legge n. 217 del 1983.

Di particolare importanza l'articolo 11 che prevede un aspetto innovativo in materia fiscale con l'introduzione di norme di semplificazione e di valutazione del rapporto costi-benefici dell'azione impositiva.

Gli articoli 11, comma 2, 12 e 13 rappresentano uno dei pilastri della proposta di legge in quanto assegnano le risorse necessarie per il rilancio del settore.

L'articolo 14 reca disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale e delle province autonome a quanto stabilito dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme e assicura risorse al fine di favorire lo sviluppo e la promozione delle attività turistiche.

2. Le attività turistiche costituiscono risorsa nazionale primaria e strategica e come tali sono considerate in stretta integrazione con gli altri settori economici e dei servizi, con gli aspetti sociali, culturali e ambientali, nel quadro di una visione unitaria degli interessi sociali.

3. La presente legge riconosce e favorisce l'associazionismo e le organizzazioni del volontariato per la promozione e la gestione dell'attività turistica.

ART. 2.

(Istituzione del Consiglio nazionale del turismo).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale del turismo, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede. Il Consiglio è composto da venti rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, da un rappresentante ciascuno dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici nonché del Dipartimento del turismo. Il Consiglio nazionale del turismo esprime pareri e proposte al Dipartimento del turismo.

ART. 3.

(Aziende di promozione turistica).

1. Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di aziende di promozione turistica (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali che operano su ambiti territoriali omogenei. Le aziende di promozione turistica hanno inoltre, in qualità di agenzie di servizi, compiti di assistenza e di consulenza alle imprese turistiche private, oltre che agli enti pubblici operanti, anche parzialmente, nel settore del turismo.

2. Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.

3. Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni *pro loco* operanti nel territorio.

4. Le APT provvedono, previo nulla osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT).

5. L'uso della denominazione IAT può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle associazioni *pro loco* sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.

6. Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

7. Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione

agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente devono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

ART. 4.

(Imprese turistiche).

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

2. Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività.

3. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 2 deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove le imprese turistiche hanno la loro sede legale.

4. Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato a norma di legge ad esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza di scuola media superiore;

c) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa nel caso in cui il richiedente sia in possesso della sola licenza di scuola media inferiore;

d) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici;

b) le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico;

c) le agenzie di viaggio e turismo;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) i pubblici esercizi localizzati in zone ad elevata vocazione turistica da individuare, a cura della regione competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della presente legge sono strutture turistico-ricettive gli alberghi, i villaggi turistici, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli alloggi siti in zone rurali, gli esercizi di affittacamere, gli ostelli per la gioventù e i rifugi alpini.

7. Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria che forniscono alloggio ed eventuali altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

8. Sono villaggi albergo gli esercizi ricettivi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

9. Sono residenze turistico-alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggi e servizi accessori in unità abitative arredate e costituite da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina.

10. Sono villaggi turistici gli esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

11. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, at-

trezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

12. Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio ai turisti da parte di imprenditori agricoli, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

13. Sono alloggi rurali gli esercizi ricettivi quali locande, pensioni, affittacamere, con caratteristiche tipiche locali, che offrono un servizio di tipo familiare a prezzi contenuti in zone interne e rurali.

14. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sette camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente altri servizi complementari.

15. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

16. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota fuori dai centri urbani.

17. Ai fini della presente legge sono imprese di gestione di case ed appartamenti per vacanze le imprese aventi per oggetto la commercializzazione di immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati con contratti aventi validità non superiore a sei mesi per ogni anno solare.

18. Gli enti pubblici, le associazioni o gli enti religiosi operanti senza scopo di lucro ed esclusivamente per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, ovvero gli enti o aziende operanti per garantire soggiorni turistici ai propri dipendenti e ai loro familiari, possono gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, case per ferie attrezzate per il soggiorno di persone singole o gruppi di persone.

19. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, regolamentano i diversi settori ricettivi ed elaborano criteri per l'individuazione di altre categorie di imprese turistiche e per la disciplina delle relative attività.

20. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui ai commi 3 e 4, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento per gli esercenti le attività professionali del turismo dei requisiti indicati dalla presente legge.

ART. 5.

(Imprese di interesse turistico).

1. Ai fini della programmazione e della promozione del turismo, sono considerate imprese di interesse turistico:

a) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune;

b) le imprese esercenti parchi permanenti di divertimento e del tempo libero, come definiti ai sensi del comma 2;

c) le imprese di esercizio e gestione di approdi turistici, di punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità da diporto;

d) gli stabilimenti termali;

e) le strutture turistico-sportive;

f) le imprese di esercizio e gestione poste all'interno delle aree di servizio autostradali di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni o in altri punti od aree attrezzate al servizio del turismo itinerante;

g) le imprese di trasporto di persone operanti nelle località turistiche.

2. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere preva-

lentamente tematico, destinate allo svago, ad attività sportive, ad attività amatoriali o ad una libera combinazione di questi elementi. I parchi permanenti di divertimento e del tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo continuativo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare; al di fuori di tale periodo, almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere sul posto. Per i parchi nei quali il complesso di attrazione ha carattere esclusivamente acquatico il predetto periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore ad ottanta giorni.

ART. 6.

(Agenzie di viaggio).

1. Sono agenzie di viaggio e di turismo le imprese che esercitano una o più delle seguenti attività: produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione dei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere;

d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni.

3. Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al citato comma 2 devono essere posseduti dal direttore tecnico.

4. L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente au-

torità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il Dipartimento del turismo cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco è pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accertano, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Dipartimento del turismo, l'eventuale esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti nel territorio nazionale.

7. All'organizzazione dei viaggi con formula « tutto compreso » si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

ART. 7.

(Professioni).

1. Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni relative al settore turistico.

2. Ai fini della presente legge:

a) è guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali paesaggistiche e naturali;

b) è interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza ai turisti stranieri;

c) è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, fornendo elementi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo;

d) è organizzatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali;

e) è istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuovo o delle attività nautiche;

f) è maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci;

g) è guida alpina chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna;

h) è aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado e in ascensioni di grado superiore, fungendo da capo cordata solo se accompagnato da guida alpina;

i) è guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali;

l) è animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali;

m) è guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna in escursioni persone singole o gruppi di persone, illustrando tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del territorio.

3. L'abilitazione alle professioni di cui al comma 2 si consegue mediante il superamento di appositi esami, che devono essere indetti dalla regione competente con periodicità almeno biennale.

4. L'autorizzazione della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'esercizio delle attività di cui al comma 2 ha validità su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le

attività di cui al comma 2 hanno diritto ad ottenere l'iscrizione ai relativi registri professionali su loro domanda.

ART. 8.

(Carta dei servizi del turista).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale del turismo, emana la carta dei servizi del turista, che riconosce e tutela il turista come utente e consumatore.

ART. 9.

(Norme urbanistiche).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, classificano il territorio a rilevanza turistica e lo suddividono in ambiti territoriali omogenei.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, dispongono che i comuni classificati di rilevanza turistica, ai sensi del comma 1, possono rilasciare concessioni edilizie, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati. A tal fine è ammesso un aumento, *una tantum*, della volumetria degli immobili turistici, non superiore al 20 per cento. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. L'esecuzione delle opere è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

ART. 10.

(Vincolo di destinazione).

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo per finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.

ART. 11.

(Norme fiscali).

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, provvede alla semplificazione della normativa fiscale in materia turistica secondo i seguenti criteri:

a) accorpamento delle imposte;

b) eliminazione delle imposte il cui costo di riscossione è superiore al relativo introito.

2. Le imprese turistiche e le imprese di interesse turistico, di cui alla presente legge, possono usufruire della detassazione degli utili di impresa quando questi sono finalizzati a migliorare gli *standard* dei servizi ed a creare nuova occupazione.

3. I comuni turistici, come definiti dalla presente legge, possono trattenere una quota dell'imposta sul valore aggiunto prodotto, al fine della costituzione di un fondo da destinare ad interventi di riqualificazione urbana ed ambientale. La misura di tale quota è annualmente determinata, con proprio decreto, dal Ministro delle finanze.

ART. 12.

(Contributi a favore di cooperative e dei consorzi di garanzia fidi).

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati dalla presente legge, è assegnato, annualmente, fino all'anno 1998, con legge regionale, che ne dispone il prelievo con imputazione sulle risorse destinate alle agevolazioni dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei predetti consorzi e cooperative, destinato ad incrementare le disponibilità dei relativi fondi di garanzia.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1996 e a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Disposizioni finali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

PAGINA BIANCA

